



COMUNE DI SCICLI
Provincia di Ragusa
Comando di Polizia Municipale

N. 171 R.O.

Scicli, li 17/8/2015

Oggetto: Festa di S. Bartolomeo - dal 21 al 24 agosto 2015

IL COMANDANTE

VISTA la richiesta acquisita al prot. n. 19885 del 5/08/2015, con la quale il Sac. Armando Fidone, Parroco della Chiesa di S. Bartolomeo Apostolo, chiede la regolamentazione della sosta in via S. Bartolomeo, per lo svolgimento della sagra del dolce e del rustico, in occasione della festa di S. Bartolomeo, nei giorni dal 21 al 24 Agosto 2015 dalle ore 18:00 alle ore 24:00;

RITENUTO necessario, per ragioni inerenti la circolazione stradale e consentire un regolare svolgimento della suddetta festa religiosa, adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

VISTI gli artt. 5, 6 e 7 del D.lgs. 30.04.1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni (Nuovo codice della strada) e del relativo Regolamento di attuazione ed esecuzione approvato con D.P.R. 16.12.1992 n.495 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 - Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

ORDINA

doversi osservare i seguenti obblighi, divieti e limitazioni a **carattere temporaneo**:

ART. 1 – DIVIETO DI SOSTA

E istituito il divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 18:00 alle ore 24:00 dal 21 al 24 agosto 2015 in:

- 1) - Via Bezzeca da piazza Italia a via Castellana
- 2) - Via S. Bartolomeo da piazza Italia a Via Occhipinti;

ART. 2 DIVIETO DI TRANSITO

E' istituito il divieto di transito in:

- 1) - **Via Bezzeca da Piazza Italia a Via Castellana** (dalle ore 18 alle ore 24 del 21 e 22
- 2) agosto 2015 eccetto residenti e autorizzati);

ART. 3- La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante i prescritti segnali stradali;

ART. 4- La presente ordinanza abroga le altre ordinanze che in questi luoghi disciplinano la circolazione in modo diverso;

ART. 5-La presente sarà notificata al Settore Tecnico-Ufficio Segnaletica Stradale affinché provveda all'esecuzione della stessa;

ART. 6- I trasgressori saranno puniti a norma di legge;

ART. 7- Gli Organi di Polizia stradale, di cui all'art. 12 del D. Lgs. 30.04.1992 n.285 (Nuovo Codice della Strada), sono incaricati di far osservare le disposizioni della presente ordinanza;

ART. 8- Avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dall'entrata in vigore, al Tribunale Amministrativo Regionale;

ART. 9- Contro la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso, entro 60 giorni al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art.37 del D. Lgs. n.285/1992 e nel rispetto della procedura di cui all'art. 74 del Regolamento di esecuzione del codice della strada emanato con D.P.R. n.495/1992.

*“Si certifica la regolarità del presente
provvedimento e degli atti allo stesso connessi”*

**F.to Il vice Comandante
(Dott. Giovanni Guccione)**

**F.to IL COMANDANTE
(Dott.ssa Maria Sgarlata)**